

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

90.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	4
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3	FERRI FRANCO	4
Proposta di legge: (Discussione e approvazione):		RALLO GIROLAMO	3, 4
RIZ ed altri: Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani (3342)	3	RIZ ROLAND	4
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente, Relatore</i>	3, 4	Votazione segreta:	
		CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,10.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Tramarin è sostituito dall'onorevole Riz.

Discussione della proposta di legge Riz ed altri: Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani (3342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riz, Benedikter ed Ebner: « Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani ».

Su questa proposta di legge riferirò io stesso. Mi riporto alla relazione già svolta in sede referente nella quale era stato approvato il seguente nuovo testo della proposta di legge, testo sul quale la I Commissione affari costituzionali ha espresso il nulla osta:

ART. 1.

I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti a titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica

italiana e la Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli effetti a decorrere dalla data di conseguimento nella Repubblica d'Austria. La dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria.

ART. 2.

Nel periodo di pendenza della procedura di dichiarazione di equipollenza da parte della Repubblica italiana gli interessati sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIROLAMO RALLO. Sottopongo all'attenzione dei colleghi l'opportunità di apportare al testo in esame alcune modifiche.

Nella seconda parte del primo articolo si prevede: « La dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria ». In base a tale disposizione, nel caso che il titolo di studio sia stato conseguito anteriormente agli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, daremo ad esso un valore retroattivo addirittura anteriore agli accordi stessi.

Sarebbe opportuno, pertanto, modificare la norma nel senso di prevedere che la dichiarazione di equipollenza abbia effetto a decorrere dalla data degli accordi o dalla data di conseguimento del titolo, se il conseguimento è successivo.

Non è necessario chiedere i pareri alle Commissioni I e V, non modificandosi la sostanza della norma, ma solo perfezionandola.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma allora i titoli conseguiti precedentemente agli accordi non sono riconosciuti?

GIROLAMO RALLO. E' solo un problema di data. Se venisse mantenuto il testo attuale, daremmo al titolo conseguito un valore retroattivo anteriore agli stessi accordi.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma l'obiettivo della legge è proprio questo!

GIROLAMO RALLO. L'obiettivo della legge è ben diverso. Nella relazione che accompagna il provvedimento si sottolinea come la dichiarazione di equipollenza comporti tempi molto lunghi. L'obiettivo al quale si tende è quello di stabilire, per legge, l'equipollenza dei titoli, non di dare retroattività, anteriore addirittura agli accordi, ai titoli stessi.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Stabilire l'equipollenza di un titolo da una certa data in poi, escludendo i titoli conseguiti in precedenza mi sembra vada contro il dettato costituzionale. Si verificherebbe che possano ottenere l'equipollenza di uno stesso titolo solo i cittadini che lo hanno conseguito da una certa data in poi, determinando una disparità di trattamento che non è accettabile.

GIROLAMO RALLO. Poiché ha parlato di costituzionalità, desidero far presente che la retroattività di per sé è anticostituzionale.

Comunque, non ho proposto che si riconosca la validità dei titoli a partire dall'entrata in vigore di questa legge, ma dall'entrata in vigore degli accordi. È assurdo che si stabilisca che l'equipollenza sia anteriore agli stessi accordi.

FRANCO FERRI. Indubbiamente il provvedimento in esame è mal congegnato.

L'articolo 1 contempla due situazioni in parte diverse e in parte coincidenti. Il primo periodo prevede: « I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti a titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli effetti a decorrere dalla data di conseguimento nella Repubblica d'Austria ». Cioè gli accordi stabiliscono l'equipollenza *ex tunc*, dal momento in cui sono conseguiti. La successiva affermazione secondo cui la dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo è superflua, in quanto il concetto è già contenuto nel primo comma dell'articolo 1.

L'onorevole Rallo ha quindi ragione nel dichiarare l'incongruenza del secondo comma dell'articolo 1, ma non nel voler eliminare la retroattività.

ROLAND RIZ. Il secondo periodo dell'articolo 1 è necessario e rappresenta il punto centrale del provvedimento. Il primo periodo non fa altro che rispecchiare il testo di un accordo internazionale immediatamente esecutivo; ma occorre poi specificare che la dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo, perché qualcuno afferma il contrario. In questa frase — ripeto — è contenuta tutta la legge. Il Ministero degli esteri deve effettuare una verifica, in quanto il titolo potrebbe essere falso; è la dichiarazione di equipollenza che ha effetto retroattivo, non il titolo. Si tratta di una norma tendente a tutelare anche lo Stato.

GIROLAMO RALLO. Preannuncio l'astensione del gruppo del MSI-destra nazionale sulla votazione degli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emenda-

menti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti a titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli effetti a decorrere dalla data di conseguimento nella Repubblica d'Austria. La dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria.

(È approvato).

ART. 2.

Nel periodo di pendenza della procedura di dichiarazione di equipollenza da parte della Repubblica italiana gli interessati sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Riz ed altri:
« Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani »
(3342):

Presenti	24
Votanti	21
Astenuti	3
Maggioranza	11
Voti favorevoli	21
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Badesi Polverini, Bosi Maramotti, Brocca, Cafarelli, Cafiero, Carelli, Casati, Ciafardini, Conte Antonio, Cuffaro, Ferri, Franchi Roberto, Minozzi, Pinna, Pisani, Portatadino, Riz, Tesini Giancarlo, Tortorella, Viti.

Si sono astenuti:

Aloi, Poli Bortone, Rallo.

La seduta termina alle 15,30.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO